



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 42/DPH007

del 01/12/2021

DIPARTIMENTO:	Sviluppo Economico e Turismo
SERVIZIO:	Impresa e Finanza
UFFICIO:	Attività Industriali, Terziarie ed Artigianali
OGGETTO:	L.R. 23/2018 – art. 45 – fissazione dei periodi per l’effettuazione delle vendite di fine stagioni o saldi per l’anno 2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale dispone al quarto comma che i periodi delle vendite di fine stagione o saldi, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori;

PRESO ATTO che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato quarto comma dell’art. 45 L.R. n. 23/2018, è stato convocato un incontro con le Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e le Associazione dei Consumatori ed utenti, tramite nota Prot. n. 527469/21 del 24 novembre 2021;

PRESO ATTO che, in sede di incontro in videoconferenza del 1° dicembre 2021, le Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e le Associazione dei Consumatori ed utenti presenti hanno espresso un generale consenso al rispetto della data unica sull’intero territorio nazionale, come previsto in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 marzo 2011;

DATO ATTO che gli indirizzi unitari formulati dalle Regioni in ordine alla data di inizio delle vendite di fine stagione, espressi nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, così come da ultimo integrato con il documento approvato dalla Conferenza stessa in data 7 luglio 2016, hanno individuato, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le date di inizio delle vendite di fine stagione con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania (qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato) e con il primo sabato del mese di luglio;

VISTO il generale consenso delle Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e delle Associazione dei Consumatori ed utenti presenti all’incontro del 01.12.2021, all’avvio dei saldi invernali, per l’anno 2022, al 5 gennaio 2022;

DATO ATTO che, in sede di incontro, si è inteso rinviare ad un successivo momento concertativo l’individuazione della data dei saldi estivi 2022, anche alla luce dell’evolversi della curva pandemica da COVID-19;

VISTA la legge regionale 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. il periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:
 - vendite di fine stagione invernale dal **5 gennaio 2022** per una durata massima di sessanta giorni;
 - vendite di fine stagione estiva, si rinvia ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi estivi 2022 previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e in considerazione dell'andamento dell'epidemia da COVID -19;
2. l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione, è tenuto a darne comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando chiaramente:
 - l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
 - la data di inizio della vendita e la sua durata;
 - la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;
3. di disporre, a norma dell'art. 45 L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

L'Estensore
Dott.ssa Micaela Maselli
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Micaela Maselli
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Nicola Commito)
Firmato digitalmente
